

Le vendite all'asta eseguite dalla I.ME.FIN. S.p.A. sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e disciplinate dal presente Regolamento interno, di seguito riportato.

REGOLAMENTO D'ASTA

Art. 1 - Norme generali per la vendita all'asta

Le aste vengono effettuate secondo le norme stabilite dalla Legge, dal presente Regolamento affisso nelle sedi dell'Intermediario Finanziario e nella sala delle aste.

Art. 2 - Luogo e giorni di vendita

Le aste sono effettuate nel luogo, giorno ed ora fissati dall'apposito avviso degli incanti, affisso presso gli sportelli dell'Intermediario Finanziario e nel luogo di effettuazione dell'asta e divulgato con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279 ¹.

Art. 3 - Direzione delle aste

La direzione e la vigilanza delle aste sono affidate ad uno o più persone designati dall'Intermediario Finanziario; essi sono responsabili del regolare svolgimento delle aste e sono investiti di tutti i poteri necessari per assicurarle. In particolare essi hanno la facoltà di:

- dichiarare nulla l'asta quando si avverta che tra i partecipanti siano in corso irregolarità (artt. 353 e 354 del Codice Penale) o in presenza di difficoltà obiettive;
- far allontanare dalla sala delle aste coloro che ne turbano il regolare andamento;
- vietare la partecipazione alle aste a coloro che, resisi aggiudicatari, non abbiano provveduto al pagamento del prezzo ed oneri conseguenti o, quanto meno, della differenza di prezzo tra la prima e la seconda aggiudicazione resasi necessaria per loro colpa;
- vietare, nella sala delle aste, di vendere o cedere ad altri i pegni acquistati, nonché di addivenire a qualsiasi altra contrattazione.

Art. 4 - Ritiro del pegno dalla vendita

I pegni messi in vendita ma non ancora aggiudicati, anche se precedentemente esposti, possono essere ritirati dall'asta in qualsiasi momento, anche quando la gara sia in corso, in considerazione di quanto previsto dalla Legge circa la rinnovazione ed il riscatto del pegno.

Art. 5 - Visione al pubblico degli oggetti da vendere

Coloro che intendono concorrere alle aste possono prendere visione degli oggetti nei giorni e nelle ore allo scopo eventualmente fissati per l'esposizione, oppure prima della licitazione.

Se in fase di visione si verificassero guasti o danni ad un oggetto, la persona cui il fatto è imputabile dovrà risarcire il danno arrecato.

Al danneggiante l'incaricato responsabile dell'asta può chiedere il deposito di una cauzione a garanzia del risarcimento, senza pregiudizio di altre azioni.

Dell'accaduto il suddetto incaricato redige verbale in cui sono raccolte eventuali deduzioni e la firma del danneggiante.

Art. 6 - Norme sulle offerte

Le offerte devono essere orali.

Le offerte orali di rilancio devono essere espresse a voce alta o con indicazioni ben visibili.

Le offerte orali, compresa la prima, formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica, sono fissate, di norma, nella misura minima in aumento del 5% del prezzo base, salvo l'arrotondamento per eccesso o per difetto che potrà essere operato dall'incaricato di dirigere l'asta a suo giudizio insindacabile, come pure quest'ultimo potrà accettare offerte inferiori alla suddetta percentuale.

Art. 7 - Gara d'asta

La gara d'asta si inizia sul prezzo fissato dai Periti Stimatori ed eventualmente indicato negli elenchi dei pegni in vendita e nei cartellini di esposizione.

I Banditori di turno all'asta presentano le cose in vendita, leggono la descrizione predisposta e ne illustrano opportunamente le caratteristiche.

Art. 8 - Svolgimento delle aste

Le offerte sono enunciate al pubblico presente alla licitazione a mezzo di un incaricato dell'Intermediario Finanziario. Esso potrà essere lo stesso collaboratore incaricato di dirigere l'asta.

Il Banditore ad alta voce ripete il prezzo base e quello delle successive offerte orali.

Il Banditore chiude la gara orale ripetendo chiaramente per almeno due volte l'ultimo prezzo.

¹ Regio Decreto 1279/1939

Art. 48

Le aste pubbliche devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del monte e nella sala dove si effettuano le aste.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore delle aste, nonché l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amministrazione del monte può stabilire anche altre forme di pubblicità. La stessa facoltà è data all'ispettorato.

Art. 49

Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.

L'aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto l'importo più elevato.
La chiusura della gara orale e l'aggiudicazione sono indicate con apposito segnale.

Art. 9 - Contestazioni

In caso di contestazioni sull'aggiudicazione tra due o più offerenti, si procederà immediatamente a nuovo incanto e l'aggiudicazione sarà fatta a favore della maggior offerta raccolta.

Art. 10 - Proprietà della cosa venduta

La proprietà dell'oggetto viene acquisita soltanto a pagamento avvenuto del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d'asta e delle imposte e tasse connesse.

Art. 11 - Pagamento

Il pagamento in valuta legale deve seguire immediatamente l'aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento, l'oggetto viene rimesso nuovamente all'incanto.

Art. 12 - Consegna della cosa venduta

L'aggiudicatario deve ritirare gli oggetti contestualmente al pagamento, o comunque non oltre i due giorni lavorativi immediatamente successivi a quello di aggiudicazione, esibendo la ricevuta quietanzata dal cassiere.
In caso contrario è soggetto al pagamento di diritti di custodia nella misura stabilita dall'Intermediario Finanziario.
Trascorso un anno dalla data di pagamento senza che gli oggetti siano stati ritirati, gli stessi sono rimessi all'incanto secondo le disposizioni dell'Intermediario Finanziario.

Art. 13 - Reclami

L'aggiudicatario, dopo avere ritirato gli oggetti o le merci acquistati all'asta, non ha diritto di reclamare sulla qualità ancorché essenziale, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose o delle merci acquistate.

Art. 14 - Consenso dell'acquirente

La partecipazione alle aste implica l'accettazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 15 - Identificazione dell'acquirente

A fronte di ogni aggiudicazione viene rilasciata apposita ricevuta intestata all'acquirente previa identificazione.